

REGOLAMENTO
di
POLIZIA rurale

PREMESSA

Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la salvaguardia della particolarità del Comune di Torgnon, il rispetto della natura, la tutela dell'ambiente, un'ordinata espletazione delle risorse naturali dell'agrisilvicoltura e la tutela della proprietà agricola contadina.

ARTICOLO 1

In materia di prevenzione incendi, si rinvia alla vigente normativa regionale.

In particolare, si rammenta che:

- all'interno dei boschi e a una distanza di 50 metri dagli stessi è vietato accendere fuochi ed usare inceneritori provvisti di abbattitore di scintille.
- E' autorizzata l'accensione di fuochi, nelle previste postazioni, all'interno delle aree attrezzate.
- E' vietato bruciare stoppie o altri residui vegetali in zone incolte e ricoperte da vegetazione residua secca.

E' consentita l'accensione di fuochi, anche in deroga al terzo comma del presente articolo, per l'eliminazione di stoppie e altri residui vegetali, alle condizioni previste dalla normativa regionale.

ARTICOLO 2

Per ragioni di prevenzione degli incendi, di tutela dell'ambiente, dell'igiene pubblica e di decoro è vietato gettare in terra e sulle strade e piazze comunali mozziconi di sigaretta o similari.

Per quanto non previsto dagli artt. 1 e 2 del presente regolamento, si fa espresso riferimento alle disposizioni di cui alla L.R. 2.12.82 n.° 85 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi.

ARTICOLO 3

La circolazione con mezzi a motore al di fuori delle strade comunali, è disciplinata dalla legge regionale (attualmente l.r. n. 17/1985) e dal presente regolamento.

Eventuali richieste di autorizzazione, rilasciabili dal Sindaco ai sensi della legge regionale, seguono il procedimento previsto dal presente articolo.

La domanda di autorizzazione dovrà essere presentata agli uffici comunali tramite apposita modulistica che preveda:

- dati del richiedente, compresa la targa del mezzo;

- dichiarazione di conoscenza dello stato di percorribilità delle strade/piste del comune e dichiarazione di esonero da ogni responsabilità comunale rispetto ad eventuali sinistri causati dal suddetto stato di percorribilità;
- indicazioni della durata del periodo, degli orari e del percorso per cui si richiede l'autorizzazione;
- sintetica descrizione dei motivi alla base della richiesta

L'autorizzazione, che avrà carattere temporaneo e indicherà la strada interessata e le motivazioni, dovrà essere rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda.

In occasioni di manifestazioni, il Sindaco potrà, su richiesta degli organizzatori, derogare con decreto, per periodi e per strade determinate, al divieto di cui alla vigente legge regionale.

ARTICOLO 4

Su tutto il territorio comunale è vietato:

- il campeggio di roulotte e camper al di fuori delle aree di sosta previste;
- ad eccezione del campeggio occasionale per fini escursionistici, disciplinato dalla normativa regionale, l'attendamento (fatta salva l'autorizzazione del sindaco)

ARTICOLO 5

Ai fini di tutela della sicurezza e del decoro pubblico, tenuto conto del carattere turistico della località, i proprietari o comunque i responsabili della conduzione di terreni nel comune di Torgnon sono obbligati allo sfalcio degli stessi rispetto ad una fascia di sicurezza di 50 metri dalle case abitate (o abitabili) e comunque nelle aree all'interno dei centri abitati.

Tale distanza può essere ridotta nel caso in cui risulti oggettivamente inutile, ai fini della tutela del decoro e sicurezza pubblica.

Lo sfalcio deve avvenire entro il 30 luglio.

Nel caso di mancato rispetto del termine, il Comune avvierà il procedimento per l'applicazione della sanzione e per l'effettuazione dell'intervento da parte dell'ente, con rimborso delle spese dallo stesso anticipate.

L'interessato sarà messo in mora dall'amministrazione che nell'avvio del procedimento dovrà prevedere:

- un ulteriore termine di almeno 15 giorni per la realizzazione dello sfalcio da parte del proprietario
- la quantificazione della spesa che il comune dovrà anticipare per realizzare l'intervento in sostituzione dell'interessato e che il proprietario del fondo (o chi ne ha la disponibilità) dovrà rimborsare all'ente.

L'attività sostitutiva dell'ente comunale è da intendersi residuale rispetto all'ordinaria attività dei Consorzi di Miglioramento Fondiario.

ARTICOLO 6

I veicoli trasportanti rifiuti, concime, stallatico, terra ecc. devono essere tali da impedire la caduta e la dispersione sulla pubblica strada.

Il trasporto di liquami è vietato durante i giorni festivi e la domenica (salvo deroga sindacale in caso di necessità).

ARTICOLO 7

Lo spargimento dei liquami a fini agricoli è consentito nei limiti della normativa regionale (l.r. n. 6/1995 e SMI)

ARTICOLO 8

E' vietato lo scarico ed il deposito, anche temporaneo, di rifiuti, detriti di qualsiasi specie, lungo i corsi d'acqua, nei boschi, lungo le strade e relative piazzole ed in ogni altro luogo pubblico e privato.

La raccolta ed il deposito dei rifiuti, diversificati in rifiuti solidi urbani, vetro, carta e metalli, dovrà avvenire negli appositi contenitori sistemati sul territorio, oltre che nel centro comunale di conferimento

ARTICOLO 9

E' vietato far scorrere sulle strade e suolo pubblico, in qualsiasi ora del giorno e della notte, acque destinate alla irrigazione o a qualsiasi altro uso, nonché le acque piovane (tramite grondaia).

E' fatto obbligo di seguire, durante l'irrigazione, il percorso dell'acqua con la presenza continua ed attenta di apposita persona onde evitare di arrecare danni a terzi e alla rete sentieristica e stradale.

Ad irrigazione eseguita l'acqua dovrà essere restituita al suo corso normale.

E' obbligatorio di eseguire e mantenere, sulla proprietà o terreni affittati, sgombri i ruscelli anche quando non usufruiscono dell'acqua ed a provvedere alla loro pulizia e manutenzione in modo tale che l'acqua possa scorrere liberamente senza debordare.

Resta, comunque, a carico degli interessati la responsabilità per danni arrecati alla proprietà di terzi.

ARTICOLO 10

E' vietato l'allaccio abusivo alle bocchette antincendio comunali

ARTICOLO 11

E' fatto divieto di lasciare liberi e senza custodia i cani.

E' fatta eccezione per i cani da guardia soltanto entro i limiti dei luoghi di sorveglianza purché non aperti al pubblico.

I cani da pastore e da caccia possono essere lasciati liberi, ma non senza custodia e non nelle aree urbane, quando vengono utilizzati rispettivamente per la guardia delle greggi e mandrie e per la caccia.

il posizionamento di fili o similari per delimitare il pascolo non può interferire con la rete sentieristica.

E' vietato il pascolo nei pressi delle aree di rispetto delle sorgenti dell'acquedotto comunale.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica quanto previsto dalla normativa regionale in materia di animali di affezione (l.r. n. 37/2010), ed in particolare:

- Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi i parchi e i giardini; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.

- E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
- E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le feci e di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

ARTICOLO 12

Per quanto concerne la raccolta dei funghi e flora si rinvia alla normativa regionale vigente.

L'esercizio della caccia e della pesca è consentito su tutto il territorio del Comune con la stretta osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia e secondo le regole e modalità localmente stabilite dai consorzi della Valle d'Aosta.

ARTICOLO 13

In ogni caso nel quale venga alterato il manto erboso, anche per opere pubbliche autorizzate, è fatto obbligo al privato e all'Ente interessato del ripristino e ricostituzione del manto erboso entro il periodo vegetativo successivo alla ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 14

Le violazioni delle norme del presente regolamento sono accertate dagli operatori di Polizia, oltre che dal Sindaco.

Le sanzioni sono applicate mediante verbale dell'agente accertatore o mediante ordinanza ingiunzione del Segretario comunale.

ARTICOLO 15

Salvo diverse disposizioni di legge, le contravvenzioni al presente regolamento saranno soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad Euro 50,00 e non superiore ad Euro 500,00.

La misura della sanzione è determinata tenuto conto della recidiva, del danno causato e delle condizioni socio-economiche del reo.

Il provento delle sanzioni è devoluto alla Cassa del Comune.

ARTICOLO 16

L'accertamento della contravvenzione rende il contravventore o chi per lui, totalmente responsabile, ai sensi di legge, di tutte le sue conseguenze, compreso il risarcimento di eventuali danni.

ARTICOLO 17

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa regionale in materia.

Il presente Regolamento di Polizia Rurale entrerà in vigore dopo la conseguente pubblicazione per 15 giorni consecutivi, in conformità della Legge.